



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Vademecum per la fusione dei comuni



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali
e coordinamento delle riforme
Servizio elettorale
Direttore Annamaria Pecile
via Sabbadini, 31 - 33100 Udine
sito internet: <http://autonomielocali.regione.fvg.it>
Pubblicazione a cura di Daniela Russo
Elaborazione grafica di Anna Maria Cum
Foto di copertina da: dreamstime.com

Sommario

Sommario.....	2
Presentazione.....	3
La fusione di comuni: definizione e quadro normativo.....	4
Definizione e contesto	4
Il quadro normativo regionale	4
Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia nei processi di fusione.....	5
Un po' di storia: le fusioni realizzate	5
L'iniziativa per la fusione di comuni e l'iter previsto	6
Presupposti e requisiti per l'avvio del procedimento	6
Chi può avviare il processo di fusione fra comuni.....	6
Iter avviato dagli elettori dei comuni interessati.....	7
Iter avviato dai consigli comunali interessati.....	10
Iter avviato dai titolari dell'iniziativa legislativa	12
Il referendum consultivo	14
Indizione del referendum	14
Svolgimento del referendum	14
Esito del referendum e adempimenti successivi.....	14
La legge-provvedimento che istituisce il nuovo Comune	16
Forma e contenuto.....	16
Norme elettorali transitorie	17
Altre disposizioni della legge-provvedimento	17
Sintesi dei principali adempimenti del nuovo Comune nato dalla fusione	18
Adempimenti preliminari alla nascita del nuovo comune	18
Adempimenti successivi alla nascita del nuovo comune.....	19

Presentazione

Negli ultimi anni il tema della fusione dei comuni è progressivamente riaffiorato nel discorso pubblico, anche a livello regionale, in quanto concepita come uno strumento per consentire ai comuni (ed, in particolare, a quelli di minore dimensione demografica) una più funzionale gestione delle risorse pubbliche ed una reale efficacia delle prestazioni erogate a vantaggio delle proprie comunità.

In quest'ottica, recentemente è stata approvata la legge regionale 18 luglio 2014 n. 14, che modificando la legge regionale 7 marzo 2003 n. 5 in materia di richiesta indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e iniziativa popolare delle leggi regionali, consente anche ai cittadini di promuovere l'iniziativa per la fusione dei comuni, senza dover necessariamente ricorrere allo strumento della proposta di legge popolare, che richiede la firma di 15.000 elettori.

In occasione dell'introduzione di questa nuova facoltà per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, questa guida intende illustrare i passaggi procedurali necessari per arrivare alla fusione dei comuni, a partire dall'iniziativa e fino all'avvio del nuovo Comune nascente dalla fusione.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile rivolgersi al Servizio elettorale della Regione ai contatti presenti all'indirizzo internet: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/open cms/AALL/>.

La fusione di comuni: definizione e quadro normativo

Definizione e contesto

Le fusioni di comuni consistono nell'accorpamento di più comuni in un unico e nuovo ente.

Generalmente, la fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di comuni o unioni montane.

La possibilità di istituire un nuovo comune attraverso la soppressione o l'accorpamento di comuni preesistenti è prevista dalla [Costituzione](#), che all'[articolo 133](#) prevede che *“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”*.


Pertanto, è la stessa Carta costituzionale a demandare alle Regioni la competenza in materia di modificazioni delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, compresa quindi l'istituzione di nuovi comuni mediante fusione di più comuni contigui.

Anche lo [Statuto di autonomia](#) all'articolo 7 stabilisce che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

I due fondamentali requisiti richiesti dalla norma costituzionale e dal nostro Statuto per la modifica delle circoscrizioni territoriali comunali e pertanto anche per l'istituzione di un nuovo comune mediante la fusione di comuni preesistenti riguardano quindi:

- lo strumento, che deve essere necessariamente una [legge regionale](#); ciò significa che le fusioni di comuni non possono essere disposte con un atto amministrativo, ad esempio una deliberazione della Giunta regionale;

- l'[obbligo di sentire le popolazioni interessate](#): per ogni proposta di fusione, è necessario acquisire il parere delle popolazioni coinvolte.



Il quadro normativo regionale

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, le fonti che disciplinano i processi di fusione fra comuni, oltre allo [Statuto di autonomia](#), sono le seguenti:

- la [legge regionale 7 marzo 2003, n.5](#), recentemente modificata dalla legge regionale 18 luglio 2014, n. 14, che disciplina le modalità di richiesta, indizione e svolgimento dei referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni mediante la fusione di due o più comuni contigui;
- la [legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1](#) (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) ed, in particolare, gli articoli 28 e 28 bis, che dettano alcune disposizioni in materia di fusioni e di interventi finanziari a favore delle stesse;
- la [legge regionale 27 luglio 2007, n. 18](#) (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), che disciplina le operazioni referendarie, anche prevedendo che il voto e lo scrutinio dei referendum consultivi per la fusione dei

comuni possano essere svolti con modalità elettroniche e con pieno valore legale.

Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia nei processi di fusione

Come abbiamo visto sopra, la competenza in materia di modifica delle circoscrizioni comunali è attribuita alle Regioni.

In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia esercita le seguenti funzioni:

- **adotta le norme in materia**, disciplinando ogni aspetto del procedimento; dall'iniziativa fino alla legge che istituisce il nuovo comune;
- **sovrintende ai procedimenti di fusione**: verifica i requisiti di ammissibilità dell'iniziativa, indice e organizza la consultazione referendaria, predispone e adotta la legge provvedimento che dispone la fusione;
- **incentiva i procedimenti di fusione**. In particolare, le norme regionali, per valorizzare in modo peculiare i comuni risultanti da fusione, prevedono in via generale e programmatica che i criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei comuni definiscano specifici parametri a loro vantaggio. La Regione favorisce la fusione dei comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e in presenza di risorse finanziarie disponibili, anche con l'incentivazione di percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale. Inoltre, la legge provvedimento che istituisce il nuovo comune prevede la concessione di un'assegnazione speciale per i cosiddetti oneri di primo impianto, finalizzata ad assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente locale e a garantire l'adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento. Si ricorda, infine, che la legislazione regionale esclude i nuovi enti locali istituiti a decorrere dal 2013 (quindi anche quelli risultanti da fusione), dall'applicazione della disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di

contenimento della spesa di personale per i primi tre anni dalla loro istituzione.



Un po' di storia: le fusioni realizzate

Ad oggi sono 2 in Regione i nuovi Comuni nati dalla fusione di altrettanti comuni preesistenti: **Campolongo Tapogliano**, nato il 1 gennaio 2009 dalla fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano e **Rivignano Teor**, nato il 1 gennaio 2014 dalla fusione dei Comuni di Rivignano e Teor.

L'iniziativa per la fusione è stata presentata, in entrambi i casi, dai consigli comunali dei comuni interessati alla fusione. Nei referendum consultivi che si sono tenuti, rispettivamente, il 25 novembre 2007 ed il 2 dicembre 2012, la popolazione si è espressa in larga maggioranza a favore della fusione. In particolare, nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, il SÍ alla fusione ha prevalso con l'85,47% dei voti; a Rivignano e Teor l'87,03% dei votanti si è dichiarato favorevole alla fusione dei due Comuni.

L'iniziativa per la fusione di comuni e l'iter previsto

Presupposti e requisiti per l'avvio del procedimento

La legge regionale 5/2003, che regola il procedimento di istituzione di nuovi comuni mediante fusione, fissa in primo luogo alcuni presupposti per l'avvio dell'iter:

- le fusioni possono riguardare esclusivamente **territori contigui** di comuni;
- le fusioni proposte devono rispondere ad **esigenze di organizzazione e gestione dei servizi** e delle funzioni amministrative e devono individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

I progetti di fusione devono inoltre essere accompagnati dalle seguenti indicazioni fondamentali:

- la **denominazione** del nuovo comune;
- la **planimetria** del nuovo comune di cui si propone l'istituzione;
- la **sede del capoluogo** del nuovo comune derivante dalla fusione.

Chi può avviare il processo di fusione fra comuni

L'avvio del procedimento per la fusione fra due o più comuni può provenire da diversi soggetti ed, in particolare:

- da almeno il **15% degli elettori di ciascuno dei comuni interessati**, esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- dai **consigli comunali** che rappresentano le popolazioni interessate.


In questo caso, gli elettori o i consigli comunali presentano un semplice atto di iniziativa che deve contenere le indicazioni fondamentali sopra riportate. In alternativa, il procedimento può essere avviato:

- dai **titolari dell'iniziativa legislativa**, ovvero dalla Giunta regionale, da ciascun membro del Consiglio regionale e da un numero di elettori non inferiore a 15.000.


In questo caso, il procedimento prende avvio con la presentazione presso il Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli che dispone la fusione dei comuni.

Sia che l'iniziativa avvenga mediante un semplice atto di iniziativa da parte degli elettori dei comuni o dei consigli comunali, sia che avvenga mediante la presentazione di una proposta di legge, è necessario che sul progetto di fusione vengano sentite le popolazioni dei comuni interessati.

Di seguito vediamo in dettaglio i passaggi fondamentali a seconda del soggetto che promuove l'iniziativa.



Iter avviato dagli elettori dei comuni interessati



L'iniziativa per la creazione di un nuovo comune può provenire direttamente dai cittadini dei comuni interessati.

In questo caso, l'iniziativa deve, in un primo momento, essere presentata, per ciascuno dei comuni interessati, da un certo numero di cittadini che si fanno "promotori" dell'istanza presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

I promotori:

- devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati alla fusione;
- variano a seconda del numero di abitanti di ciascun comune interessato. Il loro numero non può comunque essere inferiore a:

NUMERO PROMOTORI	POPOLAZIONE DEL COMUNE
20	fino a 1.000 abitanti
30	fino a 5.000 abitanti
50	da 5.001 a 10.000 abitanti
70	da 10.001 a 30.000 abitanti
100	superiore a 30.000 abitanti

La richiesta dei promotori è presentata agli uffici regionali, e segnatamente al Servizio elettorale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, su moduli predisposti dallo stesso Servizio e disponibili sul Portale delle autonomie locali, all'indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/open/cms/AALL/Elezioni/>.

All'istanza devono essere allegati i certificati elettorali - anche collettivi - comprovanti la qualità di elettori dei promotori di ciascun comune interessato. Inoltre, devono essere indicati i nominativi dei promotori incaricati di seguire l'istanza presso gli uffici regionali.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dei promotori, gli uffici regionali

verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Se questa prima verifica ottiene un esito positivo, i promotori possono iniziare a raccogliere le firme degli elettori di ciascun comune interessato alla fusione.

La raccolta delle firme degli elettori deve avvenire su moduli vidimati dal Servizio elettorale della Regione entro 48 ore dalla loro presentazione da parte dei promotori. La raccolta delle firme non può avvenire su moduli vidimati da oltre cinque mesi. Ciò significa che i promotori hanno a disposizione questo periodo di tempo per concludere le operazioni di raccolta ed autenticazione delle firme a sostegno della loro iniziativa.

Le firme dei promotori devono essere autenticate; i soggetti competenti ad effettuare le autenticazioni sono quelli previsti dalla normativa elettorale.

Per ogni modulo contenente le firme vanno allegati i certificati elettorali - anche collettivi - dei sottoscrittori di quel modulo.

Per quanto attiene il numero delle firme da raccogliere, lo stesso è stato fissato dalla legge in almeno il 15% degli elettori di ciascun comune interessato alla fusione. Dal calcolo della percentuale vanno esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Il numero di tali elettori è quello risultante dall'ultima revisione delle liste elettorali effettuata dall'ufficio elettorale comunale.

Anche le firme degli elettori devono essere autenticate dagli stessi soggetti e con le modalità indicate per i promotori.

Conclusa la raccolta delle firme presso i comuni, i moduli vidimati contenenti le firme sono presentati al Servizio elettorale, che nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento compie le operazioni di computo e controllo delle firme.

Entro 5 giorni dalla presentazione dei moduli contenenti le firme, il medesimo Servizio elettorale richiede ai consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa della fusione proveniente dai cittadini.

Il parere deve pervenire agli uffici regionali entro 50 giorni dal ricevimento della richiesta; se ciò non avviene, si prescinde dal parere.

Parallelamente, una volta concluse positivamente le operazioni di verifica dell'ammissibilità dell'iniziativa, il [Presidente della Regione trasmette gli atti al Presidente del Consiglio regionale](#). A questo punto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale propone all'Assemblea l'adozione della [deliberazione](#) indicante il [quesito da sottoporre a referendum consultivo e il territorio](#) dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di fusione di comuni, è la stessa legge a prevedere che debbano partecipare al referendum gli elettori di tutti i comuni coinvolti nella fusione.


La deliberazione del Consiglio regionale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui la proposta di fusione coinvolga comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio regionale, prima di deliberare, deve acquisire il [parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena](#), che si esprime entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Dopo lo [svolgimento del referendum](#), ed entro 60 giorni, se l'esito dello stesso è stato favorevole, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un [disegno di legge sull'istituzione del nuovo comune](#) mediante fusione.

Anche in questo caso, l'iter si conclude con [l'approvazione della legge-provvedimento](#) che [istituisce](#) – a partire da una determinata data - [il nuovo comune](#) nato dalla fusione. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale.



Iter avviato dai consigli comunali interessati



L'iniziativa per la fusione di due o più comuni può anche provenire dai consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate.

A ben vedere, è stata questa la modalità utilizzata per addivenire alle due fusioni di comuni che si sono fino ad ora concluse in Regione.

In questo caso, i [consigli comunali](#) interessati alla fusione devono [deliberare la richiesta di indizione del referendum](#) consultivo per l'istituzione del nuovo comune tramite fusione. Non sono richieste maggioranze particolari per l'adozione di queste delibere.

Le delibere consiliari sono poi trasmesse agli [uffici dell'Amministrazione regionale](#), e segnatamente al Servizio elettorale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, il quale [verifica i contenuti della richiesta entro 30 giorni](#).

Concluso l'esame istruttorio da parte degli uffici regionali, il [Presidente della Regione trasmette gli atti al Presidente del Consiglio regionale](#). A questo punto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale propone all'Assemblea l'adozione della [deliberazione](#) indicante il [quesito da sottoporre a referendum consultivo e il territorio](#) dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.


La deliberazione del Consiglio regionale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui la proposta di fusione coinvolga comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio regionale, prima di deliberare, deve acquisire il [parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena](#), che si esprime entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Dopo lo [svolgimento del referendum](#), ed entro 60 giorni, se l'esito dello stesso è stato favorevole, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un [disegno di legge sull'istituzione del nuovo comune](#) mediante fusione. Anche in questo caso, l'iter si conclude con [l'approvazione della legge-provvedimento](#) che [istituisce](#) – a partire da una determinata data - [il nuovo comune](#) nato dalla fusione.

L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte della Giunta regionale.



Iter avviato dai titolari dell'iniziativa
legislativa



Come abbiamo visto, l'iniziativa per richiedere la fusione di due o più comuni contigui può essere esercitata dai titolari dell'iniziativa legislativa, ovvero dalla Giunta regionale, da ciascun consigliere regionale o da un numero di elettori non inferiore a 15.000 mediante la presentazione in Consiglio regionale di un [progetto di legge redatto in articoli](#).

Entro 5 giorni dalla presentazione del progetto di legge, gli uffici del Consiglio regionale chiedono ai [consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa](#). Il parere deve pervenire agli uffici del Consiglio regionale entro 50 giorni dal ricevimento della richiesta; se ciò non avviene, si prescinde dal parere.

Parallelamente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'iniziativa, [l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale esamina](#) il progetto di legge, solo ai fini dello svolgimento del referendum consultivo, e ne riferisce all'Assemblea. In sostanza, quindi, il procedimento legislativo si interrompe per poter dar corso alla consultazione popolare.

Pertanto, se l'Ufficio di presidenza ritiene ammissibile la consultazione referendaria, propone al Consiglio regionale l'adozione della [deliberazione](#) indicante il [quesito da sottoporre a referendum consultivo e il territorio](#) dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. Anche in questo caso, la deliberazione del Consiglio regionale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, se la proposta di fusione coinvolge comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, il Consiglio regionale, prima di deliberare, deve acquisire il [parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena](#), che si

esprime entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

[Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Regione](#) con proprio decreto in seguito alla trasmissione della deliberazione del Consiglio regionale e, come visto sopra, può tenersi in una domenica qualsiasi dell'anno. Dopo lo svolgimento del referendum, il Presidente del Consiglio regionale [assegna alla competente commissione consiliare permanente](#) il progetto di legge presentato. Il progetto di legge già presentato sarà [abbinato](#) ed esaminato insieme al [disegno di legge che la Giunta è tenuta a presentare](#) entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se questo ha avuto esito positivo.

L'iter si conclude con [l'approvazione della legge-provvedimento](#) che [istituisce](#) – a partire da una determinata data - [il nuovo comune](#) nato dalla fusione.



Il referendum consultivo

Indizione del referendum

Come abbiamo visto, una tappa obbligata del cammino verso la fusione dei comuni è costituita dalla consultazione delle popolazioni interessate attraverso un referendum consultivo.

Il referendum consultivo è **deliberato dal Consiglio regionale**, che approva il relativo quesito e indica il **territorio dove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione**. Nel caso di fusione di comuni, la legge prevede che partecipano alla consultazione referendaria gli elettori residenti nei comuni interessati alla fusione. La deliberazione consiliare è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed è immediatamente trasmessa al Presidente della Regione.

Successivamente, il **Presidente della Regione** con proprio decreto, **indica** il referendum.

Il quesito a cui le popolazioni interessate devono rispondere SÌ o NO è di regola così formulato: <<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato “.....” mediante la fusione dei Comuni di “...” e “.....”, con capoluogo in “...”?>>

In sostanza, quindi, gli elettori si pronunciano anche sulla denominazione del nuovo comune e sulla localizzazione del capoluogo.

Svolgimento del referendum

Il referendum consultivo può avere luogo in una qualsiasi domenica dell'anno. La **votazione** si svolge **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**.

Le operazioni di **proclamazione del risultato del referendum** consultivo vengono compiute dai presidenti di tutte le sezioni dei comuni coinvolti nella consultazione a conclusione delle operazioni di votazione e scrutinio; nella proclamazione dell'esito, deve essere data autonoma evidenza del risultato in ciascun comune nel quale si è votato.

In occasione dei referendum consultivi, gli **uffici elettorali di sezione** sono composti da un presidente, tre scrutatori ed un segretario e percepiscono i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni europee.



I **costi** per lo svolgimento del referendum consultivo **sono a carico dell'Amministrazione regionale**, che liquida alle amministrazioni comunali interessate:

- un'**assegnazione forfetaria posticipata**, a copertura di tutte le spese sostenute dai comuni, comprese le spese relative al pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale comunale impegnato nelle incombenze referendarie, all'eventuale acquisto di materiali, ecc.;
- il **rimborso** degli oneri anticipati dai comuni per i compensi dei **componenti degli uffici** di sezione e dell'adunanza dei presidenti.

Esito del referendum e adempimenti successivi

Per la validità del referendum consultivo **non è richiesto alcun quorum di partecipazione**.

Pertanto, il referendum è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano ai seggi per esprimere il loro voto.

La legge prevede che il quesito del referendum è approvato **quando la risposta affermativa (il SÌ alla fusione) raggiunge la maggioranza dei voti validi espressi**. Pertanto, per valutare l'esito del referendum, gli elettori dei comuni che intendono fondersi vengono considerati complessivamente.

Tuttavia, nel caso in cui il consiglio comunale di uno dei comuni coinvolti nella fusione abbia espresso **parere contrario alla fusione**, per l'approvazione del quesito occorre anche che **in quel comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validi espressi**.

In caso di **esito positivo** del referendum nei termini sopra descritti, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, la **Giunta regionale** presenta al Consiglio regionale il **disegno di legge** concernente l'istituzione del nuovo comune mediante la fusione di due o più comuni preesistenti.

La legge prevede che l'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati.

Ciò significa che l'iniziativa legislativa della Giunta regionale e degli altri soggetti legittimati può essere portata avanti **anche in caso di esito negativo** del referendum. La decisione passerà quindi in questo caso al Consiglio regionale, che deciderà se approvare o meno la proposta di legge che dispone la fusione dei comuni.

In sostanza, poiché il referendum ha natura meramente consultiva, l'esito dello stesso non costituisce un vincolo giuridico nei confronti del legislatore regionale, al quale spettano le decisioni finali in ordine alla modifica delle circoscrizioni territoriali.



La legge-provvedimento che istituisce il nuovo Comune

Forma e contenuto

La nascita del nuovo comune nato dalla fusione viene sancita con l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una legge che ha le caratteristiche della legge-provvedimento, in quanto priva di contenuto normativo in senso proprio. La legge che istituisce il nuovo comune, infatti, non contiene norme generali ed astratte, bensì specifiche e puntuali, con l'obiettivo di regolare la nascita del nuovo comune.

In genere, la nascita del nuovo Comune viene fatta decorrere **a partire dal 1° gennaio**; ciò in quanto questa decorrenza consente di semplificare l'adozione degli atti programmatici di natura economico-finanziaria e organizzare le prime elezioni degli organi del nuovo comune in coincidenza con la prima finestra elettorale utile (15 aprile – 15 giugno).



Vediamo quindi il **contenuto minimo obbligatorio** della legge che istituisce il nuovo comune:

- in primo luogo, la legge deve regolare i **rapporti giuridici, patrimoniali e finanziari** relativi alla successione tra i comuni preesistenti ed il nuovo comune. La legge prevede quindi che il nuovo comune subentri nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi in

essere nei comuni che si fondono, nonché nei procedimenti amministrativi eventualmente in corso;

- inoltre, devono essere regolati i **rapporti riguardanti il personale**. Anche in questo caso, il personale dei comuni preesistenti viene trasferito al comune di nuova istituzione;
- nella legge-provvedimento viene anche indicato il **termine per lo svolgimento delle elezioni** degli organi del nuovo comune. Se la nascita del comune coincide con il 1° gennaio, questo coincide con il turno elettorale della primavera dell'anno di istituzione del nuovo comune. Poiché la nascita del nuovo comune determina la cessazione dalla carica degli organi elettivi dei comuni preesistenti, di regola la legge-provvedimento prevede che fino all'elezione degli organi del nuovo comune, questo sarà retto da un **commissario, eventualmente coadiuvato da un vicecommissario**;
- infine, nella legge istitutiva del nuovo comune, deve essere prevista un'**assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto**. Si tratta di un contributo straordinario di entità variabile che la Regione assegna al fine di assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente locale, nonché di garantire l'omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio.

Norme elettorali transitorie

Oltre ai contenuti obbligatori che abbiamo visto, la legge istitutiva del nuovo comune può contenere alcune altre rilevanti disposizioni finalizzate a salvaguardare le comunità di origine.

In particolare, su richiesta dei comuni interessati, la legge-provvedimento può prevedere delle [norme elettorali transitorie](#) finalizzate:

- ad assicurare la [rappresentanza delle comunità di origine in seno al consiglio comunale](#) del nuovo comune, anche prevedendo una composizione del consiglio diversa rispetto a quella determinata dalla legge;
- ad assicurare la [rappresentanza delle comunità di origine in seno alla giunta comunale](#) del nuovo comune, anche prevedendo una composizione della giunta diversa rispetto a quella determinata dalla legge.

Queste deroghe alla composizione degli organi comunali sono alternative e possono essere disposte per non oltre i primi due turni elettorali o i primi due mandati elettorali successivi all'istituzione del nuovo comune.

Altre disposizioni della legge-provvedimento

La legge-provvedimento individua la data entro la quale il nuovo comune deve approvare lo [statuto](#) del nuovo ente e stabilisce le norme applicabili nel periodo transitorio. A tal fine, la legge provvedimento può prevedere un percorso nel quale, prima della nascita del nuovo comune, i [consigli comunali dei comuni soggetti alla fusione determinano, con](#)

[deliberazioni conformi, lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni da applicare nel nuovo ente](#), fino all'approvazione di questi atti normativi da parte degli organi del nuovo comune.

Inoltre, nella legge-provvedimento viene concessa ampia facoltà ai sindaci dei comuni che si fonderanno di emanare [i provvedimenti necessari per consentire la piena operatività del nuovo comune](#) e di adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascun comune singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.



Sintesi dei principali adempimenti del nuovo Comune nato dalla fusione

Adempimenti preliminari alla nascita del nuovo comune


L'istituzione di un nuovo comune mediante fusione di due o più comuni contigui comporta l'avvio di una serie di adempimenti necessari a rendere operativo il nuovo comune. Si tratta di adempimenti pratici e burocratici, tra i quali si evidenziano quelli più importanti.

Occorre distinguere tra gli adempimenti che devono essere posti in essere subito dopo l'entrata in vigore della legge-provvedimento che istituisce il nuovo comune, per consentire l'operatività del nuovo comune a partire dal 1° gennaio ed altri, invece, che sono successivi alla sua nascita.

- **Attribuzione nuovo codice ISTAT** – La Regione, subito dopo l'entrata in vigore della legge che istituisce il nuovo comune nato dalla fusione, provvede a comunicare un tanto all'ISTAT per avviare il procedimento di attribuzione del nuovo codice statistico. L'ISTAT attribuisce il codice amministrativo al nuovo comune e lo comunica ufficialmente ai comuni coinvolti nonché agli enti pubblici interessati, unitamente alla popolazione legale residente del nuovo comune, la quale corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
- **Adempimenti fiscali:** acquisizione nuovo **codice amministrativo o catastale** (anagrafe tributaria persone fisiche e non fisiche) – La Regione deve comunicare l'istituzione del nuovo comune anche all'Agenzia delle Entrate perché venga attribuito al più presto al nuovo comune il codice amministrativo o catastale, utile per gli adempimenti tributari dei contribuenti. L'attribuzione e l'aggiornamento del nuovo

codice avvengono automaticamente ed i cittadini e le imprese non devono fare nulla.

- Scelta del **Tesoriere Provvisorio** e del **Revisore del Conto provvisorio** – Le amministrazioni uscenti devono individuare il tesoriere ed il revisore del conto provvisori, che dovranno essere operativi già al momento della nascita del nuovo comune.



- **Nuova toponomastica ed aggiornamento documenti dei cittadini ed imprese** (carta d'identità, patente di guida) – La nascita del comune richiede un aggiornamento della toponomastica, ovvero la ridenominazione delle strade che risultano avere lo stesso nome dopo la fusione. Dopo questa operazione, per l'aggiornamento dei documenti dei cittadini e delle imprese, il comune invierà una semplice comunicazione ai cittadini e alle imprese stesse. Infatti, non è necessario procedere ad una variazione dell'indirizzo né per la patente di guida né per la carta di identità. Si tenga presente che, in ogni caso, **dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale, resta valida - nei documenti dei cittadini e delle imprese - l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.**

- **Camera di Commercio, R.E.A. e Albo imprese artigiane** – Dopo l'istituzione del nuovo comune e l'eventuale modifica della toponomastica, è necessario comunicare alla Camera di commercio il cambio di denominazione e variazione del comune. L'obbligo è in capo al comune, le imprese non devono fare nulla. La segnalazione ha effetto pratico solo con la comunicazione del codice Istat, codice catastale e C.A.P.; consente in tal modo le volture massive a carico della Camera di Commercio.
- **Adeguamenti ed aggiornamenti di carattere informatico** – È necessario procedere con anticipo ad aggiornare gli applicativi informatici, in modo che sin dal 1° gennaio il sito del nuovo comune, l'albo pretorio on-line e tutti gli altri programmi che permettono al comune, ad esempio, di rilasciare certificati, siano pienamente operativi con il nome del nuovo comune.



Adempimenti successivi alla nascita del nuovo comune

- **Aggiornamento del profilo fiscale del nuovo comune** – Codice Fiscale e Partita IVA: il nuovo comune dovrà richiedere all'Agenzia delle Entrate (in via telematica) una nuova Partita IVA ed un nuovo codice fiscale entro 30 giorni da quando il soggetto è attivo, mentre i vecchi comuni devono richiedere la cessazione e la cancellazione delle precedenti entro il giorno precedente alla loro estinzione. Va richiesta anche l'abilitazione a ENTRATEL.
- **Aggiornamenti catastali** - I comuni coinvolti devono richiedere la variazione catastale dei terreni e dei fabbricati dei comuni, richiamando la legge regionale di fusione, che dispone il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali dei comuni preesistenti a quello nuovo. L'aggiornamento è a cura degli uffici provinciali e della Direzione centrale dell'Agenzia del Territorio, in collaborazione con la società SOGEI SpA.
- **Trasferimenti di proprietà di beni mobili e immobili** – In particolare, il nuovo comune dovrà richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) la trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli intestati ai comuni estinti. È importante ricordare che la legge prevede che il **trasferimento della proprietà** dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è **esente da oneri fiscali**.
- **Sezioni elettorali ed albo dei presidenti di seggio** – Il nuovo comune dovrà procedere, in stretta collaborazione con la Prefettura competente e la Corte d'appello di Trieste, alla identificazione delle sezioni elettorali, all'unificazione delle liste elettorali e alla creazione di un nuovo albo dei presidenti di seggio elettorali. A seguito delle variazioni, dovrà essere recapitato ai cittadini un tagliando riportante la nuova sezione di appartenenza da incollare sulla tessera elettorale.
- **Codice di Avviamento Postale (C.A.P.)** – Premesso che l'istituzione del nuovo comune è comunicata dalla Regione alle Poste, per espressa previsione di legge, nel nuovo comune istituito possono essere conservati i distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
- **Unificazione delle posizioni dei mutui, conti correnti, contratti e nuove credenziali** per i vari servizi di interesse comunale (SIOPE, INA-SAIA, ecc..) – Il nuovo comune dovrà attivare le procedure occorrenti ad intestare al nuovo comune i conti correnti in essere nei comuni preesistenti e all'unificazione delle posizioni dei mutui e delle polizze in essere.

- **Approvazione dello statuto, dei regolamenti e dei nuovi strumenti urbanistici** – Dopo l'elezione dei suoi organi, il nuovo comune dovrà dotarsi del nuovo statuto e dei regolamenti previsti dalla legge (ad esempio, il regolamento di contabilità, quello sul funzionamento del consiglio comunale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, etc...). Si tenga presente che la legge prevede che nei comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere che nelle comunità di origine **vengano istituiti i municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo anche prevedere organi eletti a suffragio universale diretto**. Il nuovo comune dovrà inoltre approvare il nuovo strumento urbanistico; tuttavia, la legge-provvedimento di regola prevede che restino in vigore, fino all'approvazione dei nuovi strumenti, quelli in vigore nei comuni estinti.

